

TRIBUNALE DI LECCE
III Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Lecce, III sezione civile, composto dai Signori Magistrati:
Dott. Alessandro SILVESTRINI - Presidente
Dott. Sergio MEMMO - Giudice
Dott. Giancarlo MAGGIORE - Giudice est.

ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. OMISSIS del Ruolo Generale sul reclamo ex art. 630 c.p.c. presentato in data 26.05.2020 da

DEBITRICE ESECUTATA

CONTRO

BANCA

per l'annullamento dell'ordinanza emessa dal Giudice dell'esecuzione del Tribunale di Lecce in data 14.04.2020, comunicata via pec in data 15.04.2020;
Avente ad oggetto: Reclamo ex art. 630 c.p.c.

FATTO E DIRITTO

Con reclamo depositato in data 26.05.2020, DEBITRICE impugnava il provvedimento, pubblicato in data 14.04.2020 e comunicato il successivo 15.4.2020, emesso dal g.e. del Tribunale di Lecce nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare n. OMISSIS promossa dalla creditrice procedente Banca nei confronti degli ESECUTATI.

Premetteva che con ricorso depositato il 20.2.2019 uno dei debitori, nel dichiararsi estraneo alla suddetta procedura esecutiva intentata da Banca nei confronti degli eredi di DE CUIUS per debito derivante da contratto di mutuo, aveva avanzato istanza per la declaratoria di estromissione dalla procedura medesima per carenza di legittimazione passiva, sostenendo di aver rinunciato alla sua quota parte dell'eredità invece erroneamente attribuitagli nell'atto di pignoramento, in forza di atto di rinuncia all'eredità del 25.6.2015 redatto innanzi al Cancelliere del Tribunale di Lecce, R.G. n. OMISSIS, anteriore alla notifica del pignoramento avvenuto in data 2.10.2015.

Si era costituita in giudizio DEBITRICE, altra erede del de cuius nonché altra parte eseguita nella procedura, la quale, nel sostenere la domanda dell'opponente, ne aveva chiesto l'integrale accoglimento e, per l'effetto, aveva proposto domanda di sospensione dell'esecuzione in corso e declaratoria di improcedibilità della procedura esecutiva, avendo il pignoramento ad oggetto quote ereditarie errate, perché effettuato anche in danno del germano OMISSIS, soggetto estraneo alla successione.

Il creditore procedente, BANCA, aveva insistito per il rigetto della domanda di controparte, eccependo l'insufficienza della registrazione della rinuncia all'eredità al fine di renderla opponibile ai terzi, essendo invece all'uopo necessaria la trascrizione della stessa presso la Conservatoria dei registri immobiliari.

All'esito del contraddittorio, il g.e., con l'ordinanza oggi impugnata, aveva accolto la domanda principale dell'opponente e rigettato la domanda dell'intervenitrice DEBITRICE con condanna della stessa "a rifondere a BANCA le spese e le competenze della presente fase, liquidate in € 2.650,000 per compenso professionale, oltre spese e forfait al 15%, Cassa Avvocati ed Iva di Legge".

Segnatamente, il g.e. aveva osservato in motivazione come *"risulta per tabulas come con dichiarazione registrata il 6.8.2015 e resa dinanzi al Cancelliere del Tribunale di Lecce l'opponente abbia rinunciato puramente e semplicemente all'eredità di DE CUIUS, sottraendosi alle ragioni di recupero della Banca, il cui atto di pignoramento è stato notificato il 2.10.2015, successivamente all'inserimento della rinuncia sull'apposito registro di cancelleria di cui all'art. 52 disp. att. al cod. civ.. Infondata risulta l'eccezione del creditore procedente sulla necessità della trascrizione della rinuncia all'eredità, quale presupposto per la sua opponibilità nei confronti dei terzi, essendo tale adempimento circoscritto, invece, alle sole ipotesi previste dalla legge ai sensi dell'art. 2643 cod. civ., tra le quali risulta pacificamente estranea la rinuncia all'eredità, che non ha natura dismissiva ma impeditiva dell'acquisto."* Conseguentemente, *"prodotto l'atto pubblico di rinuncia all'eredità, sarebbe stato onere della Banca dimostrarne il mancato effettivo inserimento nel registro delle successioni, il ché non è avvenuto"*.

Per altro verso, osservava il g.e., quanto alla domanda proposta da DEBITRICE, che l'estromissione di un singolo erede dalla procedura esecutiva non comporta quale diretta conseguenza l'impossibilità di recupero delle somme pignorate nei confronti degli altri coeredi. Difatti, la rinuncia all'eredità da parte di un coerede, comporta solo l'accrescimento dei diritti di coloro che abbiamo accettato l'eredità, i cui beni indivisi, oggetto del pignoramento, non subiscono riflessi nei confronti del creditore procedente tali da pregiudicarne il recupero. Non condivisibile, inoltre, è l'assunto secondo cui l'improcedibilità deriverebbe dalla difformità tra la quota ereditaria effettivamente di pertinenza del debitore e la nota di trascrizione del pignoramento gravante anche su soggetti estranei alla successione, come l'opponente principale.

Sul punto, questo Tribunale ritiene di estendere al caso di specie il principio di diritto ribadito dalla Corte di Cassazione, secondo cui *"In tema di esecuzione forzata, qualora il giudice dell'esecuzione, in sede di verifica della titolarità dei diritti del debitore sul bene pignorato, ne accerti una estensione minore rispetto a quanto prospettato nel pignoramento, l'atto è efficace e l'esecuzione può proseguire rispetto al diritto, nella minore estensione o quota, di cui il debitore risulti l'effettivo titolare purché, con tale atto di impulso del processo esecutivo, non si dia luogo alla costituzione di nuovi diritti sul bene oggetto del pignoramento, fatta salvo, peraltro, la pretesa del creditore, il quale annetta espressamente carattere di inscindibilità al diritto pignorato, insistendo sulla vendita dei diritti sul bene come da lui erroneamente individuato e non di altro minore."* (Cass. Sez. 3, sent. 3.4.2015 n. 6833).

Aggiungeva il g.e. che *"Il carattere indiviso del bene pignorato, difatti, rende irrilevante l'erroneo assoggettamento alla procedura esecutiva di soggetti privi della titolarità sul bene medesimo. La presente procedura esecutiva, difatti, ha ad oggetto beni correttamente individuati, laddove a variare è invece la quota degli altri, destinata ad accrescersi. L'estromissione dal giudizio del soggetto estraneo alla successione, lungi dal rendere inefficace il pignoramento nel suo complesso, ha come unica conseguenza la prosecuzione della procedura esecutiva nei confronti dei restanti coeredi, i quali vedranno estendersi la loro quota per effetto dell'originaria rinuncia. Pertanto, l'effettiva titolarità di diversa quota o di diversa estensione del medesimo diritto rispetto a quanto indicato nell'atto di pignoramento non incide sulla efficacia di quest'ultimo ove con lo stesso non sia dia luogo*

Sentenza, Tribunale di Lecce, Pres. Silvestrini – Rel. Maggiore, n. 2432 del 2 novembre 2020

alla costituzione di nuovi diritti sul bene pignorato, dovendo la procedura esecutiva limitarsi al diritto o alla quota effettiva, minore o diversa rispetto a quella in concreto pignorata.”

Avverso tale provvedimento DEBITRICE proponeva reclamo al collegio ex artt. 669 terdecies ss. lamentando che il giudice sarebbe incorso in vizio di ultrapetizione, atteso che con l'atto costitutivo datato 23 aprile 2019 la BANCA si era costituita in giudizio chiedendo esclusivamente il generico rigetto delle ragioni dell'opponente principale e non anche l'accrescimento del diritto successorio del rinunciante nei confronti dei restanti esecutati (ex art. 674 c.c.) e tantomeno con riferimento a quali lotti il diritto di accrescimento avrebbe operato.

In particolare, secondo il reclamante il g.e. ha ritenuto di poter disporre - *ultra petitum* - il generico accrescimento del diritto ereditario di RINUNCIANTE nei confronti degli altri eredi senza operare, ove processualmente attuabile, alcuna modifica all'ordinanza di vendita del 14.04.2020 che, nonostante la estromissione dell'opponente principale, era stata resa nei suoi confronti e delle parti indicate nell'ordinanza, e quindi con le quote stabilite nell'atto di pignoramento eseguito in forza di un titolo notificato anche all'estromesso, ribadite nella istanza di vendita ed in tutti gli atti successivi che necessitavano quindi di revoca o modifica giudiziale.

Ribadiva pertanto la improcedibilità della procedura atteso che tutti gli atti presupposti erano stati redatti dal creditore precedente nei confronti di tutti gli esecutati come annotati sul fascicolo dell'esecuzione, e la procedura restava viziata dalla errata ed inutilizzabile documentazione versata nel fascicolo del giudizio esecutivo, non idonea a stabilire il generico ed effettivo accrescimento delle quote dei restanti esecutati e non riportato nella ordinanza di vendita già resa nel rispetto dei termini di rito ormai scaduti.

Concludeva chiedendo al collegio di provvedere, in accoglimento del reclamo, a revocare l'ordinanza impugnata e a dichiarare la improseguibilità della procedura esecutiva, con vittoria delle spese di lite con distrazione.

Nel costituirsi in giudizio, CESSIONARIA del credito di BANCA - ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità o in subordine il rigetto dell'impugnazione, in quanto infondata, con conferma del primo provvedimento e vittoria di spese.

Il reclamo è fondato.

Il reclamante ha censurato il provvedimento del primo giudice sotto due profili, ovvero lamentando il vizio di ultrapetizione, in violazione del principio di cui all'art. 112 c.p.c., nonché la mancata dichiarazione di improseguibilità della procedura, in virtù della erroneità ed inutilizzabilità della documentazione presente nel fascicolo, asseritamente non idonea a stabilire il generico ed effettivo accrescimento delle quote dei restanti esecutati e non riportato nella ordinanza di vendita già emessa dal g.e..

I motivi di reclamo, in quanto connessi tra di loro, possono essere trattati congiuntamente.

Come noto, a norma di quanto disposto dall'art. 676 c.c. l'acquisto per accrescimento ha luogo di diritto, ed opera *ex tunc*, a far tempo dall'apertura della successione (Cass. 01.08.1958 n. 2844).

Non è dunque richiesta alcuna accettazione da parte degli interessati né alcuna altra formalità per rendere effettivo e concreto il relativo diritto.

Sentenza, Tribunale di Lecce, Pres. Silvestrini – Rel. Maggiore, n. 2432 del 2 novembre 2020

Inoltre, come ricordato anche dalle parti, la Suprema Corte ha chiarito – peraltro proprio nel caso in cui era sottoposto a pignoramento un diritto reale su un bene immobile di provenienza ereditaria - che nel processo esecutivo spetta al giudice dell'esecuzione verificare d'ufficio la titolarità in capo al debitore esecutato del diritto reale pignorato sul bene immobile, mediante l'esame della documentazione depositata dal creditore precedente ovvero integrata per ordine dello stesso giudice (Cass. n. 11638 del 26/05/2014).

Nella specie, la dichiarazione di rinuncia all'eredità di RINUNCIANTE è stata non solo registrata (il 6.8.2015) ma anche inserita nell'apposito registro di cancelleria di cui all'art. 52 disp. att. cod. civ. anteriormente alla notifica del pignoramento avvenuta il 2.10.2015, e dunque il bene apparteneva per intero a DEBITORI ESECUTATI in quote maggiori, "accresciute" per l'appunto della quota del RINUNCIANTE.

Se così è, posto che il creditore ben avrebbe potuto verificare, attraverso la consultazione dei registri di successione, l'intervenuto passaggio di proprietà della quota appartenente a RINUNCIANTE, trova applicazione l'orientamento della giurisprudenza (per tutte Cass. n. 4612/1985) che ritiene che il pignoramento "in difetto" sia nullo, muovendo dalla considerazione che la vendita forzata non può avere l'effetto di frazionare il diritto del debitore ma solo trasferirlo nella sua interezza; cfr altresì Cass. 26 agosto 2014, n. 18249: «è elemento essenziale per la stessa funzionalità del processo esecutivo che il bene sia compiutamente e con certezza identificato fin dal pignoramento, al fine di garantirne la successiva circolazione - che si fonda sulla sua descrizione come operata appunto con l'atto iniziale della procedura espropriativa - come connaturata alle finalità del processo esecutivo».

Per converso, la giurisprudenza richiamata dal g.e. in materia di accertamento di quote diverse rispetto a quelle pignorate ha riguardo alla differente ipotesi in cui il pignoramento sia caduto su una estensione o quota maggiore di quella effettiva, il che non pone problemi in ordine al prosieguo della procedura (Cass. Sez. 3, sent. 3.4.2015 n. 6833)."

A ciò si aggiunga che nella specie è viziato "a monte" l'atto di pignoramento, che non indica affatto le quote di comproprietà degli eredi, limitandosi ad affermare "DIRITTI DI PIENA PROPRIETÀ, SPETTANTI A DEBITORI ESECUTATI".

Sul punto, infatti l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità ritiene che il bene oggetto di pignoramento deve essere identificato senza possibilità di incertezze (Cass. 26 agosto 2014, n. 18249, Cass., ord. 31 gennaio 2014, n. 2110, Cass. 6833/2015). Ciò in quanto "È elemento essenziale per la stessa funzionalità del processo esecutivo che il bene sia compiutamente e con certezza identificato fin dal pignoramento, al fine di garantirne la successiva circolazione - che si fonda sulla sua descrizione come operata appunto con l'atto iniziale della procedura espropriativa - come connaturata alle finalità del processo esecutivo. Né il creditore può pretendere di rimettere a successivi interventi, perfino ufficiali, la specificazione dell'oggetto dell'azione esecutiva, specificazione che incombeva invece esclusivamente a lui, a cui favore era concessa la facoltà di aggredire l'altrui patrimonio, fin dal momento in cui si era indotto ad avvalersene." (Cass. 6833/2015, cit., in motivazione).

Né l'errore è sanato dalla nota di trascrizione, come pure ritenuto consentito, in virtù del principio di conservazione degli atti e raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c., da Cass. 6833/2015, secondo cui "in caso di pignoramento di beni appartenenti solo in quota all'esecutato, ove nel relativo atto non sia indicata la misura di quest'ultima, ma essa si ricavi con chiarezza dalla nota di trascrizione, la reciproca interazione tra i due atti consente di escludere ogni incertezza sull'identificazione del diritto assoggettato ad esecuzione; sicché non può essere dichiarata la nullità dell'atto di pignoramento in dipendenza della sua pure sussistente lacuna originaria".

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

Sentenza, Tribunale di Lecce, Pres. Silvestrini – Rel. Maggiore, n. 2432 del 2 novembre 2020

Nella specie, infatti, la nota di trascrizione individua i beni staggiti a carico di EREDI per la quota di OMISSIS ciascuno, ovvero per una quota non corretta, con conseguente verosimile nullità della trascrizione anche ai sensi dell'art. 2665 cod. civ.

Tanto rileva, è appena il caso di rilevare, anche ai fini del principio di continuità delle trascrizioni.

In altri termini, lo stesso evento – la rinuncia all'eredità di RINUNCIANTE – ha influito al contempo sulla posizione di questi, escludendolo dal novero dei debitori esecutati, ma anche su quella degli altri coeredi che, in forza dell'accrescimento automatico seguito alla rinuncia all'eredità, hanno visto aumentata la rispettiva quota di proprietà che, come tale, doveva essere correttamente ed esattamente indicata nell'atto di pignoramento e nella nota di trascrizione, il che non è invece accaduto.

Conseguentemente, il g.e. mentre ha correttamente ritenuto fondata la domanda di estromissione di RINUNCIANTE dalla procedura esecutiva per carenza di legittimazione passiva, non ha portato alle necessarie conseguenze il medesimo ragionamento con riferimento agli altri debitori esecutati.

Diversa sarebbe stata evidentemente la situazione se la rinuncia all'eredità fosse avvenuta successivamente al pignoramento, perché in tale ipotesi nulla avrebbe impedito la vendita dell'intero bene, non interferendo con la procedura esecutiva finanche la morte del debitore esecutato.

In sostanza, è fondata l'eccezione di improcedibilità della procedura invocata dalla reclamante.

Deve dunque essere revocato il provvedimento con cui il g.e. ha rigettato l'istanza di improcedibilità e disposto il prosieguo delle operazioni di vendita, non essendo necessaria la rimessione degli atti al g.e. a tal fine (cfr. Cass. n. 9624 del 16/06/2003).

Le spese di lite possono essere compensate in virtù della particolarità della controversia.

P.Q.M.

Accoglie il reclamo e, per l'effetto, revoca il provvedimento del 14.4.2020 con cui il g.e. ha rigettato l'istanza di improcedibilità. Dichiara conseguentemente la improcedibilità della procedura esecutiva R.G.E. OMISSIS:

- Compensa le spese di lite.
- Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del 23.10.2020

Il giudice est.
Dott. Giancarlo Maggiore

Il Presidente
Dott. Alessandro Silvestrini

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*